

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
541/2023/R/IDR

**AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA SULLA REGOLAZIONE DELLA
QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Orientamenti finali

Documento per la consultazione

21 novembre 2023

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con deliberazione 3 ottobre 2023, 440/2023/R/IDR.

Con il presente documento, anche alla luce dei contributi ricevuti in ordine agli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, si sottopongono a consultazione gli orientamenti finali dell'Autorità in materia di aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato.

Il documento illustra gli orientamenti dell'Autorità in ordine all'aggiornamento o all'integrazione degli indicatori di qualità tecnica adottati fino ad ora, nonché alle novità attinenti all'introduzione del macro-indicatore M0 sulla Resilienza idrica, proponendo un approccio evolutivo e binario, che evidenzia, fin da subito, una grandezza immediatamente misurabile, ma traguarda anche la considerazione del calcolo complessivo, da completare a valle delle interlocuzioni con i diversi stakeholder, con particolare attenzione agli elementi di misurazione dei consumi diversi dal civile e delle dotazioni idriche complessive del territorio.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it) e, in copia, all'indirizzo unitaQRM@arera.it, entro il **12 dicembre 2023**. Relativamente alle modalità dell'eventuale pubblicazione delle osservazioni, si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), di seguito riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.*

Fatte salve le garanzie partecipative alla fase di consultazione aperta a tutti i soggetti interessati, si rammenta che per la previa consultazione degli atti di regolazione dell'Autorità in materia di sistema idrico di carattere generale indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, si applicano le modalità e le procedure di carattere operativo disciplinate dal "Protocollo d'intesa [tra l'Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano, sottoscritto il 24 febbraio 2023] ai sensi dell'articolo 13, comma 7 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol" ai fini della formulazione delle osservazioni relative alla compatibilità con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale
Corso di Porta Vittoria, 27- 20122 Milano
e-mail: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	Introduzione.....	6
2	Il nuovo standard generale finalizzato alla mitigazione delle criticità legate al <i>Climate Change</i>	7
	Macro-indicatore M0 - Resilienza idrica	7
3	Altri Standard generali.....	14
	Macro-indicatore M1 - Perdite idriche	14
	Macro-indicatore M2 - Interruzioni del servizio	17
	Macro-indicatore M3 - Qualità dell'acqua erogata.....	19
	Macro-indicatore M4 - Adeguatezza del sistema fognario.....	21
	Macro-indicatore M5 - Smaltimento fanghi in discarica.....	23
	Macro-indicatore M6 - Qualità dell'acqua depurata.....	25
4	Prerequisiti.....	27
5	Standard specifici	29
6	Obblighi di monitoraggio, registrazione e comunicazione	30
7	Meccanismo incentivante.....	32

1 Introduzione

- 1.1 L’Autorità, con deliberazione 3 ottobre 2023, 440/2023/R/IDR, ha avviato il procedimento per l’aggiornamento della regolazione della qualità tecnica (RQTI) introdotta con la deliberazione 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, perseguendo principalmente due obiettivi: i) ampliare l’attuale disciplina al fine di promuovere investimenti in grado di incrementare la sicurezza degli approvvigionamenti, e più in generale, mitigare gli effetti derivanti dal *Climate Change*; ii) aggiornare e integrare l’impianto della RQTI, alla luce delle recenti novità normative e delle risultanze emerse dall’avvio della regolazione, con lo scopo di rendere maggiormente efficace il meccanismo.
- 1.2 Con il documento per la consultazione 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR (di seguito: DCO 442/2023/R/IDR), l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali per la definizione dell’impianto della nuova regolazione della tariffa dei servizi idrici per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), nonché gli orientamenti volti a delineare prime misure tese al potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, alla promozione di una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico.
- 1.3 Nel citato DCO sono stati inoltre illustrati alcuni primi orientamenti volti all’aggiornamento di talune previsioni della RQTI, tenuto conto delle risultanze emerse nel corso delle raccolte dati svolte sino ad ora. Più nello specifico, oltre all’introduzione di un nuovo macro-indicatore M0 denominato “Resilienza idrica”, sono stati prospettati i seguenti orientamenti:
- l’opportunità di rendere strutturali le valutazioni su base biennale delle *performance* conseguite e la possibilità di mantenere comunque una rendicontazione annuale delle grandezze legate alla RQTI;
 - l’opportunità di rendere uniforme il numero di classi individuate per tutti i macro-indicatori, di fatto andando ad incrementare il numero attuale di classi previste per i macro-indicatori M2, M5 e M6;
 - l’introduzione di una nuova soglia entro cui valutare l’indicatore M1b ai fini dell’accesso alla classe A del macro-indicatore M1 sulle Perdite idriche e di soglie esplicite per gli indicatori prestazionali relativi alla quota dei volumi misurati (*G 1.1ut* e *G 1.1proc*);
 - la rimodulazione degli obiettivi e delle soglie per il macro-indicatore M3 sulla Qualità dell’acqua erogata, anche alla luce delle novità introdotte con il decreto legislativo 18/2023;
 - l’opportunità di rivedere gli indicatori semplici M4b e M4c, passando dal riferimento alla numerosità assoluta degli scaricatori ad un riferimento relativo all’area territoriale servita¹, nonché di definire, per il solo indicatore M4b, un livello di conformità standardizzato e uniforme a livello nazionale;

¹ In prima analisi, è stato proposto il riferimento al numero di impianti di depurazione presenti.

- l'opportunità di riformulare il macro-indicatore M6 sulla Qualità dell'acqua depurata, con lo scopo di giungere ad una valutazione di tutti i gestori sulla base di una metrica unica.
- 1.4 Il presente documento, tenuto conto delle osservazioni pervenute in risposta al citato DCO, e in considerazione degli sviluppi legati all'implementazione della tassonomia verde dell'Unione Europea, riporta gli orientamenti finali che l'Autorità intende adottare nel processo di riforma della RQTI, sottoponendo a consultazione ulteriori aspetti attinenti in particolare alle modalità di rappresentazione dei prerequisiti, standard specifici e macro-indicatori di qualità tecnica.
- 1.5 In aggiunta a quanto più dettagliatamente descritto nei seguenti capitoli, si ritiene di proporre, per rafforzare i profili di comparabilità (*yardstick*), modalità di rafforzamento dell'attività di validazione da parte di Enti di governo dell'ambito (EGA). In considerazione del ruolo cruciale di tale attività per la costruzione delle graduatorie di merito, l'Autorità è orientata ad introdurre una forma di condivisione/revisione della validazione da parte dell'EGA di un territorio diverso (sul modello del referaggio), in modo da poter beneficiare di esperienze diverse e condividere buone pratiche.

Spunti per la consultazione

- Q1.** *Si condivide la proposta di introdurre una forma di referaggio dell'attività di validazione degli EGA, ad opera dell'EGA di un diverso territorio? Motivare la risposta.*

2 Il nuovo standard generale finalizzato alla mitigazione delle criticità legate al *Climate Change*

Macro-indicatore M0 – Resilienza idrica

- 2.1 Con il DCO 442/2023/R/IDR, l'Autorità, nell'intento di perseguire la promozione di specifici interventi necessari a fronteggiare le nuove sfide riconducibili al *Climate Change*, ha prospettato l'introduzione di un nuovo macro-indicatore - denominato "M0-Resilienza idrica" – volto a monitorare l'efficacia attesa del complesso sistema degli approvvigionamenti a fronte delle previsioni in ordine al soddisfacimento della domanda idrica nel territorio gestito, includendo anche gli usi diversi dal civile.
- 2.2 Le risposte pervenute hanno espresso un unanime consenso in merito all'esigenza di intervenire ulteriormente per mitigare gli effetti del *Climate Change*. Al contempo, sono state espresse perplessità in merito alla disponibilità, allo stato attuale, di tutti i dati necessari alla costruzione del macro-indicatore, come sommariamente descritto nel primo documento di consultazione.

2.3 Entrando maggiormente nel dettaglio, lo stato della risorsa idrica in un determinato territorio è misurato dal seguente rapporto:

$$\frac{\sum_{mc}(\text{consumi acqua potabile} + \text{consumi irrigui} + \text{consumi industriali} + \text{altri consumi})}{\sum_{mc}(\text{falda} + \text{invasi} + \text{corpi idrici superficiali} + \text{dissalazione} + \text{riuso})}$$

dove:

- per “altri consumi” si intendono solo quelli interessati da concessioni di derivazione;
- più in generale, si rileva la problematica della modalità di valutazione dei consumi, al fine di intercettare i fabbisogni del territorio. A tal fine, si ritiene che la valutazione dei consumi non possa essere basata sul dato di un’unica annualità.

2.4 Il suddetto rapporto:

- se >1 evidenzia una grave carenza di risorsa idrica nel territorio analizzato;
- se tende a 1, evidenzia un grado di rischio elevato;
- quanto più si avvicina allo zero, allontana la probabilità di crisi idriche.

2.5 La circostanza che il rapporto indicato al precedente paragrafo 2.3 sia superiore ad 1, tuttavia, non determina necessariamente uno stato di crisi idrica nei casi in cui il territorio in questione sia interconnesso con aree a maggiore disponibilità idrica (si veda, ad esempio, il caso della Regione Puglia). Ne deriva, dunque, che la disponibilità effettiva di risorsa per gli usi richiesti beneficia anche dei volumi di acqua importati. Tuttavia, se tali volumi sono evidentemente fondamentali per l’erogazione del servizio, gli stessi non incidono sul grado di rischio del territorio, che dipende da tali importazioni.

2.6 Posto che l’obiettivo ultimo della regolazione deve essere quello di rendere la risorsa disponibile per i consumi (pur senza sprechi), ne deriva che è importante disegnare l’M0 in modo da incentivare le interconnessioni idriche, laddove necessarie o più efficaci/efficienti rispetto alla produzione di nuova disponibilità idrica (ad esempio, tramite la creazione di nuovi invasi o la realizzazione di impianti di dissalazione).

Spunti per la consultazione

- Q2.** *Si condivide l’analisi sopra esposta, ed in particolare l’opportunità di incentivare le interconnessioni idriche? Motivare la risposta.*
- Q3.** *Quali criteri e quali riferimenti si ritiene opportuno utilizzare per valutare i consumi annui di riferimento? Motivare la risposta.*

2.7 Le principali problematiche per la costruzione di un indicatore siffatto, come rilevato anche in alcune risposte alla consultazione, attengono alla misurazione dei volumi e alla delimitazione del perimetro entro cui il macro-indicatore andrebbe

determinato, problematiche che attengono anche all'eterogeneità dei soggetti coinvolti.

- 2.8 Con riferimento alla problematica della misurazione, si rileva, da un lato, la difficoltà di misurare le risorse idriche disponibili, anche in considerazione di tematiche ambientali, quali il calcolo del deflusso minimo vitale, o altre esigenze di salvaguardia ambientale. Su questo punto, tuttavia, una buona *proxi* potrebbe essere costituita dalla sommatoria delle concessioni di derivazione sul territorio considerato, e dunque il rapporto espresso al precedente paragrafo 2.3 potrebbe essere semplificato come segue:

$$\frac{\sum_{mc}(\text{consumi acqua potabile} + \text{consumi irrigui} + \text{consumi industriali} + \text{altri consumi})}{\sum_{mc}(\text{concessioni di derivazione})}$$

- 2.9 Un altro aspetto attinente alla problematica della misurazione è quello relativo alla difficoltà di misurare i consumi degli usi diversi dal potabile, che si collocano all'esterno del perimetro del servizio idrico integrato. Oltre alla circostanza che non risultano essere sempre presenti gli strumenti di misurazione, tale misurazione si colloca nella responsabilità di soggetti diversi, quali i Consorzi irrigui, di bonifica o industriali.
- 2.10 Più in generale, la misura delle risorse disponibili (anche per il tramite delle concessioni di derivazione) e dei consumi per usi diversi dal potabile è effettuata da soggetti esterni al perimetro del SII, quali le Autorità di Bacino Distrettuale, le Regioni, e gli altri Enti preposti, da cui la necessità di intraprendere un percorso di riflessione e collaborazione.
- 2.11 La seconda categoria di problematiche attiene al perimetro di territorio da considerare. Infatti, se ai fini della misura della disponibilità appare più sensato ragionare in termini di Bacini Distrettuali (o sub Distrettuali, legati al bacino idrografico), l'esigenza di utilizzare il macro-indicatore MO per introdurre incentivi per i soggetti che investono per aumentare la resilienza idrica farebbe propendere per una maggiore parcellizzazione.
- 2.12 In aggiunta a quanto fin qui esposto, si evidenzia anche come il rapporto tra i consumi e le disponibilità idriche del territorio² non appare molto adatto, da solo, ai fini dell'applicazione di un meccanismo incentivante ai gestori del servizio idrico integrato, in ragione del fatto che:
- perseguirne la riduzione non incentiva la cooperazione, e dunque lo sviluppo di forme di interconnessione tra diversi territori;
 - è costruito in forma di rapporto tra grandezze che possono modificarsi velocemente e transitoriamente (quando basate su eventi meteo) o lentamente (quando basate sulla realizzazione di grandi infrastrutture), in direzioni non sempre coordinate (tra disponibilità idrica e consumi) e,

² di cui al precedente paragrafo 2.3, anche nella formulazione semplificata del paragrafo 2.8.

comunque, in gran parte esogene. Ne consegue, che il rapporto in questione può aumentare (configurando un peggioramento della situazione), anche in presenza di nuove infrastrutture di stoccaggio idrico (ad esempio), per effetto di un aumento temporaneo dei consumi.

Spunti per la consultazione

- Q4.** *Si condividono le principali problematiche individuate? Si rilevano problematiche aggiuntive? Motivare la risposta.*
- Q5.** *Si condivide la semplificazione proposta in merito alla misurazione delle risorse disponibili? Motivare la risposta.*
- Q6.** *Si condividono le ulteriori considerazioni in merito all'utilizzo del rapporto tra consumi e disponibilità idriche del territorio? Motivare la risposta.*

- 2.13 Data l'esigenza di incentivare, fin da subito, comportamenti virtuosi, appare dunque opportuno adottare un approccio evolutivo e binario per il calcolo di $M0$, che evidenzi, fin da subito, una grandezza immediatamente misurabile ($M0a$), ma traguardi anche la considerazione del calcolo complessivo, da completare a valle delle interlocuzioni con i diversi *stakeholder*, con particolare attenzione agli elementi di misurazione dei consumi diversi dal civile e delle dotazioni idriche complessive del territorio ($M0b$).
- 2.14 Dal punto di vista procedurale, si ipotizza di avviare un'attività di consultazione con i diversi *stakeholder* (istituzionali e non) finalizzata alla definizione metodologica di dettaglio del citato macro-indicatore $M0b$, che ricompreda la problematica degli usi concorrenti della risorsa e le necessarie attività di coordinamento a livello di Bacino Distrettuale (o sub distrettuale), con l'obiettivo di arrivare ad una determinazione condivisa entro la fine dell'anno 2025. Già dal 1° gennaio 2025, sulla base dei primi esiti del gruppo di lavoro, potrebbe essere avviata una fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore a livello distrettuale. Il meccanismo di incentivazione a regime potrà auspicabilmente essere applicato a partire dal 1° gennaio 2026, secondo le disposizioni che verranno definite in successivi provvedimenti.
- 2.15 A partire dal 1° gennaio 2024, inoltre, l'Autorità è orientata ad introdurre anche l'applicazione di una versione territorialmente più limitata di tale macro-indicatore, e basata su dati e informazioni che si trovano nella disponibilità immediata dei gestori del servizio idrico integrato ($M0a$). Se dunque, nei casi ordinari, il riferimento dovrà essere quello della gestione (intesa come il riferimento ad un gestore in uno specifico ambito o sub-ambito territoriale ottimale), nei casi di gestori facenti parte dello stesso sistema di adduzione primaria nell'ambito di un'unica Regione, $M0a$ dovrà essere compilato a livello dell'intero gruppo di gestori coinvolti, dal momento che il singolo gestore ha ridotti margini di manovra per incrementare le dotazioni idriche.

- 2.16 È evidente, peraltro, che, a parità di altre condizioni, il miglioramento della resilienza idrica a livello “micro” tende ad avere un effetto di miglioramento anche sulla resilienza idrica a livello più allargato (in termini di territorio e di usi coinvolti). Si ritiene, pertanto, di poter richiedere a ciascun EGA di identificare da subito – nelle more della metrica condivisa e fermi restando gli approfondimenti successivi – un valore di riferimento di $M0b$ da determinarsi tramite l’interlocuzione con la propria Autorità di Distretto, oltre che utilizzando le informazioni di ciascun gestore relative alle condizioni generali in cui si trova a operare.

Spunti per la consultazione

- Q7.** *Si condivide l’ipotesi di adottare un approccio evolutivo e binario per il calcolo di $M0$, in attesa degli esiti dell’attività di consultazione con un gruppo di stakeholder più ampio? Si ritiene corretto il riferimento al Bacino Distrettuale (o sub distrettuale) per il calcolo del macro-indicatore $M0$ che contempera tutti gli usi della risorsa? Motivare la risposta.*
- Q8.** *Si condivide l’ipotesi di adottare, fin da subito, una modalità immediatamente calcolabile di determinazione di $M0$ applicabile per il solo uso del servizio idrico integrato? Motivare la risposta.*
- Q9.** *Si condivide l’ipotesi di trattare in maniera aggregata le gestioni interessate dal medesimo schema acquedottistico che, dunque, hanno margini ridotti di intervento, da soli, per incrementare le disponibilità idriche? Si ritiene di introdurre ulteriori elementi per incoraggiare l’interconnessione tra territori limitrofi, anche laddove appartenenti a Regioni diverse? Motivare la risposta.*
- Q10.** *Si condividono le tempistiche prospettate? Motivare la risposta.*

- 2.17 Nell’immediato, dunque, a livello di ciascuna gestione è possibile calcolare:

$$M0a = \frac{\sum_{mc}(\text{consumi SII, incluse perdite di rete})}{\sum_{mc}(\text{falda} + \text{invasi} + \text{corpi idrici superficiali} + \text{dissalazione} + \text{riuso})}$$

dove:

- la sommatoria dei consumi del servizio idrico integrato, incluse le perdite di rete, potrebbe essere esemplificata dai volumi di acqua in ingresso nella rete di acquedotto³;
- con riferimento alle disponibilità idriche, una buona *proxi* della disponibilità delle fonti potrebbe essere costituita dai valori contenuti nelle concessioni, laddove tali concessioni siano aggiornate e in ordine, e fatti salvi i casi in cui, per una specifica fonte idrica, i volumi effettivamente ritraibili si siano rivelati inferiori a quelli della concessione di derivazione, per i quali andrebbero riportati i volumi effettivamente ritraibili.

³ $\sum W_{IN}$ nella raccolta dati di qualità tecnica di ARERA.

- 2.18 Date le considerazioni sviluppate al precedente paragrafo 2.12 (in particolare, al secondo *bullet*), si ritiene, tuttavia, che non sia opportuno incentivare un valore influenzato da possibili variazioni nei consumi. Di conseguenza, si è orientati a prevedere che il valore di M0 così identificato determini la classe di appartenenza, mentre l'obiettivo di riferimento sia rappresentato da una grandezza che esprime lo sforzo profuso dal gestore nell'incremento della resilienza idrica.
- 2.19 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che gli obiettivi di miglioramento del macro-indicatore M0, nella prima fase di applicazione, possano essere espressi in termini di aumento annuo della disponibilità idrica, definita come segue (le grandezze sono espresse in metri cubi):

Δ Disponibilità idrica =

Δ [concessioni di derivazione SII + quote di concessioni di terzi + riuso]

dove:

- le “concessioni di derivazione SII”, sono le concessioni in capo ai gestori del SII per qualunque modalità di captazione (da falda, invasi, corpi idrici superficiali, dissalazione)⁴; l'aumento dei volumi in concessione è accettabile solo laddove derivi da reale aumento della risorsa (es. nuovi invasi, realizzazione di infrastrutture che permettano di utilizzare risorse precedentemente non disponibili per il SII, realizzazione di impianti di dissalazione), o da riordino delle concessioni su fonti già utilizzate (ma non eventuali modifiche puramente amministrative), in un'ottica di aumento della sicurezza degli approvvigionamenti;
- le eventuali “quote di concessioni di terzi” intercettano quei volumi di risorsa che vengono acquisiti dal gestore in forza di un rapporto di partecipazione agli investimenti di un soggetto terzo titolare della concessione⁵;
- la valorizzazione positiva del riuso è motivata dall'aumento della disponibilità idrica complessiva del territorio che, pur soddisfacendo utilizzi diversi dal potabile, libera risorse per l'uso prioritario. Il medesimo effetto può essere ottenuto tramite la realizzazione di reti duali.

- 2.20 In tale ipotesi, si propongono le classi di appartenenza e gli obiettivi annuali rappresentati nella tavola seguente:

⁴ Sempre con la precisazione che, nei casi in cui, per una specifica fonte idrica, i volumi effettivamente ritraibili si siano rivelati inferiori a quelli della concessione di derivazione, andrebbero riportati quelli effettivamente ritraibili.

⁵ Anche in questo caso, valgono le considerazioni precedentemente esposte in merito alle eventuali variazioni puramente amministrative.

TAV. 1 Classi e obiettivi da applicare al macro-indicatore “M0-Resilienza idrica”

N.	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M0	Resilienza idrica [%]	RES	A	$M0a \leq 0,4$ $M0b \leq 0,7$	mantenimento
			B	$0,4 \leq M0a < 0,5$ $M0b \leq 1$	+0,2% annuo della disponibilità idrica ⁶
			C	$0,5 \leq M0a < 0,7$ $M0b \leq 1$	+0,5% annuo della disponibilità idrica
			D	$0,7 \leq M0a < 1$ $M0b \leq 1$	+0,7% annuo della disponibilità idrica
			E	$M0a \geq 1$	+1% annuo della disponibilità idrica

Spunti per la consultazione

- Q11.** *Si condivide la formula di M0 proposta nell'immediato per il solo servizio idrico integrato, nonché i contenuti della grandezza utilizzata per la definizione degli obiettivi di miglioramento? Motivare la risposta.*
- Q12.** *Si condividono la suddivisione in classi e gli obiettivi ipotizzati? Si ritiene applicabile fin dall'annualità 2024 il meccanismo premi-penalità sulla base di tale ipotesi (con la possibile provvisoria esclusione dal calcolo del Topsis)? Motivare la risposta.*

2.21 Il macro-indicatore M0 potrebbe essere affiancato da opportuni indicatori semplici, analogamente agli altri macro-indicatori di qualità tecnica. In particolare, come già anticipato nel precedente DCO, l'Autorità intende tenere in considerazione l'esperienza maturata nell'ambito dell'“indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato”, le cui risultanze sono state allegate alla deliberazione 89/2017/R/IDR, selezionando i seguenti indicatori, che andrebbero più precisamente individuati per quanto riguarda le modalità operative di calcolo:

- “rispetto del deflusso minimo vitale” (A2.1a);
- “differenziazione delle fonti di approvvigionamento” (A1.1b);
- “vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento” (A1.3).

2.22 Nell'ambito dei programmi degli interventi (PdI), la necessità di aumentare la resilienza dei sistemi idrici può essere intercettata anche favorendo la

⁶ Come definita al precedente paragrafo 2.19.

realizzazione di opere funzionali all’approvvigionamento, quali, ad esempio, le opere di stoccaggio dell’acqua (realizzazione di invasi e bacini, o incremento della loro capacità), centrali di desalinizzazione delle acque marine ovvero realizzazione di nuovi impianti di potabilizzazione per rendere disponibili fonti integrative, nonché opere per il riutilizzo delle acque reflue depurate (impianti di affinamento, realizzazione di serbatoi di stoccaggio in uscita dagli impianti di affinamento, opere di interconnessione con gli utilizzatori) e per una gestione adeguata delle acque meteoriche (incluse reti duali, vasche di laminazione, ecc.). Si ritiene che opere quali interconnessioni tra sistemi acquedottistici ovvero interventi volti alla riduzione delle perdite, pur presentando connotati riconducibili allo scopo di incrementare la resilienza dei sistemi idrici, possano anche essere confermati come interventi correlati ai macro-indicatori M1, M2 e M3.

Spunti per la consultazione

- Q13.** *Si ritiene di proporre indicatori semplici aggiuntivi rispetto a quelli selezionati, al fine di un’associazione con il macro-indicatore M0? Motivare la risposta.*
- Q14.** *Si ritiene esaustiva l’individuazione degli interventi in grado di favorire il miglioramento o il mantenimento di M0 nell’ambito dei PDI? Motivare la risposta.*

3 Altri Standard generali

- 3.1 L’Autorità intende confermare, quali standard generali, i macro-indicatori delineati nella RQTI, classificati in relazione ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
- 3.2 Nella trattazione che segue, verranno illustrate le ipotesi di aggiornamento previste per ciascuno dei macro-indicatori individuati dalla RQTI, con la finalità di accelerare il processo di miglioramento qualitativo, ovvero di rendere più fluida ed omogenea l’attuazione della regolazione stessa, o ancora di allineare la regolazione alle novità introdotte dalla normativa primaria o sovranazionale.

Macro-indicatore M1 – Perdite idriche

- 3.3 Con il DCO 442/2023/R/IDR, è stata prospettata l’ipotesi di ridurre la soglia per l’attribuzione della classe più virtuosa (classe A) al valore 20% per l’indicatore “M1b - perdite idriche percentuali”. Diversi soggetti hanno espresso perplessità in relazione all’opportunità di una tale modifica, da un lato per aspetti tecnici di costruzione dell’indicatore medesimo, dall’altro per il periodo di transizione introdotto dalla direttiva (UE) 2020/2184, che prevede la definizione di uno o più indicatori di perdite idriche su cui valutare tutti gli Stati Membri. Alcuni soggetti, al contrario, condividendo lo spirito di una continua spinta al miglioramento, hanno proposto che l’eventuale riduzione della soglia dell’indicatore M1b fosse accompagnato da un analogo abbassamento della soglia dell’indicatore M1a, per non alterare gli equilibri di costruzione del macro-indicatore. Tenuto conto delle

riposte pervenute, l’Autorità è comunque orientata a confermare l’orientamento di ridurre la soglia di accesso per la classe A individuata per l’indicatore M1b.

- 3.4 Con deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, l’Autorità è intervenuta, nell’ambito delle disposizioni relative al macro-indicatore M1 – Perdite idriche, con l’introduzione di specifici indicatori di “Efficacia del servizio di misura”. Più nello specifico, sono stati individuati – al comma 6.5 della RQTI - due indicatori puramente prestazionali relativi alla quota dei volumi misurati (*G1.1ut* e *G1.1proc*), oltre a due indicatori di diffusione delle tecnologie più innovative (*G1.2ut* e *G1.2proc*).

Box 1 – Indicatori di “Efficacia del servizio di misura” definiti nella RQTI, come integrata dalla deliberazione 609/2021/R/IDR

La delibera 609/2021/R/IDR ha integrato le previsioni relative al macro-indicatore M1, sostituendo l’indicatore semplice *G1.1* - Quota di volumi misurati sui totali inizialmente individuato con quattro indicatori di “Efficacia del servizio di misura”.

Tra questi, sono definiti due indicatori prestazionali, da utilizzare per la valutazione di affidabilità dei valori del macro-indicatore M1. L’indicatore denominato *G1.1ut* è così definito:

$$G1.1_{ut}^a = \frac{WU_{val}^a}{WU_{tot}^a}, \text{ dove:}$$

- WU_{val}^a è la somma dei volumi consumati dagli utenti finali (esclusi utenti indiretti) per i quali esiste un numero di letture validate (ottenute con lettura fisica, telematica o autolettura), nell’anno a, almeno pari a:
 - 2 letture per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc;
 - 3 letture per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc;
- WU_{tot}^a è la somma dei volumi consumati da ciascuna utenza finale (volumi di utenza).

L’indicatore prestazionale denominato *G1.1proc* è così definito:

$$G1.1_{proc}^a = \frac{WP_{val}^a}{WP_{tot}^a}, \text{ dove:}$$

- WP_{val}^a è la somma dei volumi di processo transitati nei punti dell’infrastruttura di acquedotto rilevanti per il calcolo del macro-indicatore M1 (inclusi i volumi scambiati con sistemi di acquedotto gestiti da altri gestori) per i quali sono disponibili almeno 12 misure validate (incluse quelle rilevate con sistemi di rilevazione automatici) nell’anno a, ognuno preso in valore assoluto;
- WP_{tot}^a è la somma dei volumi di processo (inclusi i volumi scambiati con sistemi di acquedotto gestiti da altri gestori), ognuno preso in valore assoluto.

- 3.5 Come prefigurato nel DCO 442/2023/R/IDR, in relazione agli indicatori prestazionali *G1.1ut* e *G1.1proc*, si sottopongono a consultazione le soglie minime da adottare nelle valutazioni sull’affidabilità dei dati di misura.
- 3.6 Ai fini della definizione delle soglie minime per i citati indicatori prestazionali sono stati analizzati i dati resi disponibili nell’ambito della più recente Raccolta

dati “RQTI_monitoraggio”⁷. Per quanto concerne l’indicatore *G1.1ut* si prospetta l’individuazione di una soglia minima da valorizzare nell’ambito del seguente intervallo:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
<i>G1.1ut</i> (%)	60 – 70

3.7 In relazione all’indicatore *G1.1proc*, invece, si prospetta l’individuazione di una soglia minima da valorizzare nell’ambito del seguente intervallo:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
<i>G1.1proc</i> (%)	70 – 80

3.8 Si ritiene, inoltre, che il mancato conseguimento delle soglie minime individuate, diversamente da quanto già stabilito per il Prerequisito 1 sulla disponibilità e affidabilità dei dati di misura, possa comportare l’esclusione dalle sole premialità per il macro-indicatore M1.

3.9 Le analisi condotte nel tempo in relazione alla costruzione del bilancio idrico del servizio idrico integrato, fondamentale per la determinazione del macro-indicatore M1, hanno messo in luce la presenza di alcune criticità sulla componente denominata “Consumo autorizzato, non misurato e non fatturato”. Per tale componente, l’Autorità aveva fornito una indicazione di soglia massima nel “Manuale d’uso per la raccolta: Dati efficienza e qualità SII” del 2016, prevedendo nello specifico che essa potesse essere non superiore allo 0,5% del Consumo autorizzato, misurato e fatturato (esclusa acqua esportata), in assenza di una metodologia di stima verificata e convalidata dal Gestore.

3.10 Al fine di prevenire comportamenti opportunistici nella quantificazione della citata componente, l’Autorità intende attuare controlli più stringenti sulle metodologie di stima eventualmente adottate dagli operatori, nel caso di mancata adozione della soglia massima individuata dalla regolazione e, in ogni caso, di accettare le stime dei gestori nei soli casi in cui siano riferite a categorie di volumi non comprimibili oltre un certo limite, quali i consumi da fontanelle pubbliche o i lavaggi delle condotte dopo interventi di ripristino.

⁷ Il panel di gestioni per i quali sono disponibili dati validi per le sezioni in analisi è composto da 141 e 127 gestioni operanti sul territorio, rispettivamente per l’indicatore *G1.1ut* e *G1.1proc*, con un grado di copertura, in termini di popolazione nazionale residente, pari all’80%.

Spunti per la consultazione

- Q15.** *Nell'ambito dell'intervallo di valori sottoposto a consultazione per l'indicatore G1.1ut, indicare quali valori si ritengono maggiormente congrui ai fini rappresentati. Motivare la risposta.*
- Q16.** *Nell'ambito dell'intervallo di valori sottoposto a consultazione per l'indicatore G1.1proc, indicare quali valori si ritengono maggiormente congrui ai fini rappresentati. Motivare la risposta.*
- Q17.** *Si condividono le previsioni di incrementare i controlli sulla componente "Consumo autorizzato, non misurato e non fatturato"? Motivare la risposta.*

Macro-indicatore M2 – Interruzioni del servizio

- 3.11 Il macro-indicatore M2 è definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, moltiplicate ognuna per il numero di utenti finali serviti (compresi gli utenti indiretti) soggetti alla interruzione stessa, rapportata al numero totale di utenti finali (compresi gli utenti indiretti) serviti dal gestore.
- 3.12 Dal momento che, in fase di avvio della regolazione della qualità tecnica, taluni *stakeholder* avevano evidenziato difficoltà di determinazione delle grandezze alla base del calcolo di tale macro-indicatore, l'Autorità aveva stabilito che l'applicazione effettiva del medesimo macro-indicatore avvenisse a partire dal 2020. Da allora, risultano essere stati effettuati molti sforzi volti ad accrescere l'affidabilità delle informazioni utili allo scopo.
- 3.13 Le risultanze del meccanismo incentivante di qualità tecnica, applicato al biennio 2020-2021, recentemente pubblicate con la delibera 477/2023/R/IDR, hanno mostrato come il macro-indicatore M2 sia risultato l'indicatore con la maggior numerosità di gestioni collocate - già nell'anno base - nello Stadio I, ovvero appartenenti alla classe A. Inoltre, è emerso come esso sia risultato uno degli indicatori con il più elevato tasso di raggiungimento degli obiettivi stabiliti per ciascuna gestione.
- 3.14 Alla luce di tali considerazioni preliminari, l'Autorità è pertanto orientata a proporre una modifica nel numero di classi, rispetto a quelle fissate nella RQTI, con l'applicazione di valori di riferimento più stringenti per le soglie di ciascuna classe, e la definizione di obiettivi maggiormente sfidanti, secondo quanto rappresentato nella seguente TAV. 2.

TAV. 2 Nuove classi e obiettivi da applicare al macro-indicatore sulle interruzioni del servizio di acquedotto

N.	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M2	Interruzioni del servizio [ore]	ALTRO	A	$M2 < 0,25$	mantenimento
			B	$0,25 \leq M2 < 0,75$	-4% M2 annuo
			C	$0,75 \leq M2 < 5$	-6% M2 annuo
			D	$5 \leq M2 < 50,0$	-8% M2 annuo
			E	$M2 \geq 50,0$	-10% M2 annuo

3.15 Come noto, al macro-indicatore M2 è associato l'indicatore semplice G2.1 relativo alla "Disponibilità di risorse idriche", definito come rapporto tra il volume massimo derivabile dal sistema delle fonti di approvvigionamento nel giorno di massimo consumo dell'anno in considerazione (W_{max}) e il volume necessario a soddisfare la domanda nel giorno di massimo consumo dell'anno medesimo (W_{gg}).

3.16 In considerazione della crescente necessità di sviluppare, ove necessario, nuovi interventi di incremento della sicurezza idrica, come rappresentato nella sezione relativa al macro-indicatore M0, e allo scopo di creare una maggiore omogeneità nei criteri di determinazione delle due grandezze W_{max} e W_{gg} , l'Autorità è orientata a sottoporre a consultazione una definizione più circoscritta delle citate grandezze. Più nello specifico, si prevede che:

- per la determinazione di W_{max} si consideri il volume massimo derivabile dal sistema delle fonti di approvvigionamento nel giorno di massimo consumo, indipendentemente dal fatto che sia o meno interamente utilizzabile a causa delle caratteristiche delle infrastrutture di rete;
- per la determinazione di W_{gg} si consideri il volume medio giornaliero massimo rilevato dal sistema di telecontrollo. Nel caso di lacune nella implementazione del sistema di telecontrollo, W_{gg} potrebbe essere stimato sulla base della seguente formula:

$$W_{gg_stim} = (PRA + PFA) * Vmg_{fatt} * Coeff$$

dove:

- PRA è la popolazione residente servita (ab);

- *PFA* è la popolazione fluttuante (*ab*), definita analogamente alla grandezza pop_{flut} di cui al comma 5.1 del metodo tariffario MTI-3;
 - Vmg_{fatt} è il volume medio giornaliero fatturato alle utenze, assumibile pari a $200 l/(ab*d)$;
 - *Coeff* è il coefficiente di picco, assumibile pari a 2.
- 3.17 Una più semplice possibilità alternativa, che si sottopone a consultazione, è quella di porre l'indicatore G2.1 pari al valore di base 1, nel caso di assenza di dati rilevati dal telecontrollo.
- 3.18 In alternativa a quanto previsto ai paragrafi precedenti, in considerazione dell'introduzione del nuovo macro-indicatore M0-Resilienza Idrica, si potrebbe introdurre un nuovo indicatore semplice da associare al macro-indicatore M2, quale il rapporto tra il numero di interruzioni non programmate e la sommatoria delle interruzioni totali (programmate e non programmate), eventualmente pesate con gli utenti associati.

Spunti per la consultazione

- Q18.** *Si ritengono congrue le nuove classi individuate per il macro-indicatore M2 e gli standard evolutivi individuati per ogni classe? Motivare la risposta.*
- Q19.** *Si condividono le definizioni previste per le grandezze poste alla base del calcolo dell'indicatore semplice G2.1 "Disponibilità di risorse idriche"? O si ritiene di preferire l'introduzione di un nuovo indicatore semplice, quale quello proposto? Motivare la risposta.*

Macro-indicatore M3 – Qualità dell'acqua erogata

- 3.19 Come anticipato nei capitoli precedenti, il quadro normativo in materia di qualità dell'acqua destinata al consumo umano è stato recentemente oggetto di rilevanti novità, introdotte dalla direttiva (UE) 2020/2184 e recepite in Italia con il d.lgs. 18/2023. Tali novità devono essere opportunamente intercettate dalla regolazione, in particolare per quanto concerne il macro-indicatore M3 sulla qualità dell'acqua erogata.
- 3.20 Innanzitutto, occorre prevedere la sostituzione di tutti i riferimenti al precedente decreto legislativo 31/2001 con i riferimenti al citato decreto 18/2023. Per quanto concerne i contenuti, invece, gli orientamenti dell'Autorità sono i seguenti:
- come già prospettato nel DCO 442/2023/R/IDR per quanto concerne gli indicatori M3b (tasso di campioni da controlli interni non conformi) e M3c (tasso di parametri da controlli interni non conformi), prevedere che siano da includere, tra i campioni e i parametri che presentano non conformità, anche quelli a cui sono associati provvedimenti di divieto o limitazione dell'uso della risorsa emanati dalle autorità competenti, anche nei casi in cui

il gestore idrico non abbia rilevato criticità; al fine di evitare doppi conteggi, tuttavia, potrebbe essere previsto che la medesima non conformità - rilevata dalla Autorità sanitaria e dal gestore subito a valle della comunicazione di inadeguatezza - sia inclusa negli indicatori una sola volta per ciascun evento;

- ribadire che non è ritenuto ammissibile anticipare il termine della durata dell'ordinanza di non potabilità a data precedente a quella del ritiro della medesima da parte dell'autorità preposta;
- con riferimento alle novità introdotte dal d.lgs. 18/2023 sui parametri da sottoporre a verifica (nuovi parametri, limiti maggiormente restrittivi ovvero più laschi per taluni parametri), stabilire che le rispettive implementazioni debbano seguire le tempistiche definite dal medesimo decreto; è fatta salva la possibilità di includere, fin da subito, i campioni svolti e le eventuali relative non conformità per i nuovi parametri la cui implementazione è prevista obbligatoriamente a partire dal 2026, laddove un gestore sia già in grado di svolgere tali determinazioni secondo i criteri dettati dal decreto;
- in merito agli specifici parametri denominati "indicatori", inclusi nella Parte C dell'Allegato I del citato d.lgs. 18/2023, confermare - nei calcoli del macro-indicatore - la considerazione di eventuali superamenti dei limiti stabiliti, in ragione della sensibilità percepita dalle utenze talora si presentino situazioni di inadeguatezza dei medesimi; inoltre, per il parametro "batteri coliformi", confermare che il limite da considerare è 0/100 ml;
- sempre in relazione agli indicatori M3b e M3c, stabilire che le non conformità siano anche eventualmente riferibili ai parametri inclusi nell'Allegato I, parte D, del d.lgs. 18/2023, qualora la citata non conformità derivi da problematiche connesse alla rete di distribuzione gestita dall'operatore idrico;
- esplicitare che il numero di campioni non è corrispondente al numero di rapporti di prova, bensì al numero di prelievi svolti in un fissato punto di campionamento nell'ambito della stessa giornata; precisare inoltre che possono non concorrere alla consuntivazione dell'indicatore i soli ricampionamenti di controllo effettuati in sequenza ravvicinata (entro un intervallo massimo di 3 giorni) a seguito di una non conformità fino al rientro della non conformità stessa; stabilire infine che i cosiddetti "falsi-positivi" siano da includere nella determinazione dell'indicatore, trattandosi comunque di inefficienze che si verificano nella filiera del procedimento analitico;
- specificare che tra i campioni da considerare vi sono anche quelli eseguiti presso le cosiddette "cassette dell'acqua" in gestione.

- 3.21 In aggiunta alle doverose modifiche legate al mutato quadro normativo, si ritiene necessario intervenire sulle soglie che gli indicatori semplici M3a, M3b e M3c assumono ai fini della definizione delle classi di appartenenza di ciascuna gestione. Le modifiche apportate alle soglie di ciascuna classe rispetto all'attuale regolazione, perseguono lo scopo di rendere maggiormente graduale il passaggio tra una classe e l'altra.
- 3.22 In ragione di una rilevata frequente relazione di proporzionalità tra le riduzioni conseguibili sul tasso di campioni non conformi e le relative riduzioni in termini di parametri non conformi, si propone inoltre di fissare obblighi di miglioramento sul solo indicatore semplice M3b, secondo quanto mostrato nella seguente TAV.

TAV. 3 Nuove classi e obiettivi da applicare al macro-indicatore sulla qualità dell'acqua erogata

ID	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M3	M3a - Incidenza ordinanze di non potabilità [%]	RES	A	M3a ≤ 0,001% M3b ≤ 1% M3c ≤ 0,04%	Mantenimento
	M3b - Tasso campioni non conformi [%]		B	M3a ≤ 0,005% M3b ≤ 1%	-4% di M3b annuo
			C	M3a ≤ 0,005% 1% < M3b ≤ 5,0%	-6% di M3b annuo
	M3c - Tasso parametri non conformi [%]		D	M3a ≤ 0,005% M3b > 5,0%	-8% di M3b annuo
			E	M3a > 0,005%	-10% di M3b annuo

Spunti per la consultazione

- Q20.** *Si ritengono esaustive le proposte di aggiornamento delle disposizioni relative al macro-indicatore M3 alla luce delle novità normative introdotte? Motivare la risposta.*
- Q21.** *Si ritengono congrue le nuove classi individuate per il macro-indicatore M3 e gli standard evolutivi individuati per ogni classe? Motivare la risposta.*

Macro-indicatore M4 – Adeguatezza del sistema fognario

- 3.23 L'esperienza maturata dall'avvio della regolazione della qualità tecnica nell'ambito delle istruttorie svolte, che hanno previsto un costante confronto con i principali *stakeholder*, ha fatto emergere la necessità di ulteriori riflessioni in relazione alle definizioni di allagamento e sversamento stabilite dalla RQTI nella costruzione del macro-indicatore M4 – Adeguatezza del sistema fognario. In particolare, al fine di accrescere ulteriormente l'uniformità nella determinazione delle citate grandezze, si ritiene utile introdurre specifiche aggiuntive con lo scopo di indirizzare maggiormente i gestori e i soggetti competenti in tale determinazione.

- 3.24 Più nello specifico, si ritiene utile precisare che, per l'individuazione di un allagamento da fognatura mista o bianca, ovvero di uno sversamento da fognatura nera, occorre far riferimento alle chiamate per pronto intervento, nonché alle segnalazioni pervenute da altri canali quali i sistemi di telecontrollo o gli avvisi da parte di soggetti (anche diversi dagli utenti finali) mediante vie di comunicazione differenti dal call center di pronto intervento, e opportunamente registrati in opportuni archivi, eventualmente consultabili.
- 3.25 Devono essere considerati tutti gli eventi che hanno interessato le infrastrutture gestite, dal momento che il disagio o il pericolo è stato attestato dalle segnalazioni indicate nel precedente alinea. La verifica *in situ* da parte del gestore deve essere uno strumento utile ad una corretta classificazione dell'evento occorso.
- 3.26 Si ritiene che possano essere esclusi dalla consuntivazione dell'indicatore M4a – seppur registrati – i soli allagamenti/sversamenti su reti interne di utenza.
- 3.27 Per quanto concerne gli scaricatori di piena, la cui numerosità è alla base del calcolo degli indicatori semplici M4b e M4c, dalle osservazioni svolte sui dati raccolti nelle specifiche rilevazioni, è emerso che vi è una diffusione media, per lunghezza di rete mista e bianca complessivamente gestita, omogenea tra i gestori operanti nel Nord e nel Centro Italia (dove mediamente sono presenti 30 scaricatori ogni 100 km di rete mista e bianca gestita), con una diffusione di tali infrastrutture significativamente più contenuta nel Sud e nelle Isole (8 scaricatori ogni 100 km di rete mista e bianca)⁸.
- 3.28 Dal momento che gli obiettivi di miglioramento per gli indicatori M4b e M4c sono tanto più sfidanti quanti più sono i manufatti in gestione, l'Autorità ha proposto, con il DCO 442/2023/R/IDR, l'introduzione di un riferimento che leghi la numerosità degli scaricatori al numero di impianti di depurazione presenti nell'area territoriale servita. Le risposte alla consultazione hanno evidenziato perplessità legate all'applicazione di un riferimento di questo tipo, proponendo come maggiormente adeguati indicatori legati alla consistenza della rete di raccolta e collettamento, oppure al numero di abitanti equivalenti per bacino di riferimento dello scaricatore, oppure ancora alla superficie interessata dal servizio di fognatura.
- 3.29 Una successiva analisi della correlazione con gli elementi proposti non ha, tuttavia, rilevato risultati significativi. Al fine di cogliere lo spunto indicato nel documento di consultazione 442/2023/R/IDR, si propone pertanto, oltre alla soglia minimale di 1 scaricatore di piena (numero assoluto), anche la fissazione di una soglia relativa dei medesimi scaricatori rispetto alla superficie servita da rete fognaria (grandezza SUF della raccolta dati espressa in kmq) pari a 0,010, al di sotto della quale si attiverebbe una causa di esclusione dalle premialità. In alternativa, si potrebbe utilizzare la sola soglia in termini di numero assoluto di

⁸ Relazione Annuale 2023.

scaricatori di piena, escludendo dalle premialità i gestori che ne avessero meno di 3.

- 3.30 Per il solo indicatore M4b, al fine di intercettare i casi in cui non siano ancora state localmente emanate disposizioni in merito alla corretta attivazione degli scaricatori di piena, l’Autorità è orientata a prevedere che l’adeguatezza dei medesimi manufatti sia da valutarsi in relazione a una portata di inizio sfioro di almeno 3 volte superiore alla portata media di tempo asciutto, stabilendo altresì che tale disposizione produca effetti solo sotto il profilo dell’applicazione del meccanismo incentivante.

Spunti per la consultazione

- Q22.** *Si ritengono esaustive le specifiche argomentate al fine della determinazione dell’indicatore M4a? Motivare la risposta.*
- Q23.** *Si condivide l’ipotesi di inserire una soglia in termini di rapporto tra il numero degli scaricatori di piena e la superficie del territorio in cui viene fornito il servizio di fognatura, che attivi la causa di esclusione dalle sole premialità? O si preferisce l’inserimento di una soglia assoluta, che escluda i gestori che hanno meno di 3 scaricatori di piena? Motivare la risposta.*
- Q24.** *Si condividono le previsioni relative alle valutazioni di adeguatezza degli scaricatori di piena per i casi in cui i competenti enti locali non si siano ancora espressi in relazione alle condizioni minime di attivazione dei citati manufatti? Motivare la risposta.*

Macro-indicatore M5 – Smaltimento fanghi in discarica

- 3.31 Il macro-indicatore M5 – Smaltimento fanghi in discarica è risultato, subito dopo il macro-indicatore M2 – Interruzioni del servizio, l’indicatore con la maggior numerosità di gestioni collocate - già nell’anno base - nello Stadio I, nonché l’indicatore con il più elevato tasso di raggiungimento degli obiettivi stabiliti per ciascuna gestione, secondo quanto emerso dalle risultanze del meccanismo incentivante di qualità tecnica, applicato al biennio 2020-2021, pubblicate con la delibera 477/2023/R/IDR.
- 3.32 Anche alla luce di tali considerazioni, l’Autorità è pertanto orientata a proporre una modifica nel numero di classi, rispetto a quelle fissate nella RQTI, con l’applicazione di valori di riferimento più stringenti per le soglie di ciascuna classe, e la definizione di obiettivi maggiormente sfidanti, secondo quanto rappresentato nella seguente TAV. 4.

TAV. 4 Nuove classi e obiettivi da applicare al macro-indicatore sullo smaltimento fanghi in discarica

N.	Indicatore	Categoria tariffaria	ID Classe	Classe	Obiettivi
M5	Smaltimento fanghi in discarica [%]	ENV	A	$M5 \leq 2,0\%$	mantenimento
			B	$2,0\% < M5 \leq 10,0\%$	-2% MFtq,disc annuo
			C	$10,0\% < M5 \leq 15,0\%$	-3% MFtq,disc annuo
			D	$15,0\% < M5 \leq 30,0\%$	-4% MFtq,disc annuo
			E	$M5 > 30,0\%$	-5% MFtq,disc annuo

- 3.33 In un’ottica di incentivare la tutela dell’ambiente nel suo complesso, si prevede infine che siano da includere, nei quantitativi di fango destinati allo smaltimento in discarica di cui alla componente $\sum_{imp=1}^N SS_{disc,imp}^a$, i fanghi avviati a tutte le operazioni di smaltimento individuate nell’allegato B, alla Parte IV, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., fatta la sola eccezione delle operazioni individuate con codice D10 “Incenerimento a terra”. Si ritiene inoltre utile precisare che i quantitativi che rilevano ai fini della determinazione di M5 sono tutte le quantità avviate ad operazioni di recupero o di smaltimento al termine della filiera depurativa, escludendo pertanto dal conteggio le quantità di fanghi “intermedie”, ovvero in uscita da impianti del gestore ma recapitati in altri impianti del gestore medesimo per la gestione definitiva (pur rimanendo l’obbligo di registrazione dei medesimi ai sensi dell’art. 36 della RQTI).
- 3.34 Nell’ottica di stimolare ulteriormente processi virtuosi che si collocano nell’ambito dell’economia circolare, l’Autorità sottopone a consultazione l’introduzione di tre ulteriori indicatori cosiddetti “G”, con lo spirito di cogliere i progressi legati al riutilizzo delle acque reflue trattate, al recupero di materia dai fanghi di depurazione, di elementi quali, tra l’altro, il fosforo, l’azoto, la cellulosa ed al recupero di energia dai processi di depurazione. Nella seguente TAV. 5 sono proposti alcuni indicatori; per quanto riguarda il recupero di energia si sottopongono a consultazione, in alternativa, gli ultimi tre indicatori della tabella.

TAV. 5 – Indicatori semplici legati al recupero di energia e materia

Indicatore	Formula/Descrizione	U.M.	Categoria tariffaria
Acque reflue destinate al riutilizzo	$[(\text{Volume totale reflui depurati destinati al riutilizzo})/(\text{Volume totale reflui depurati})]*100$	%	RES
Impianti con recupero di materia	N. impianti con recupero di materia/N. impianti di potenzialità pari o superiore a 2000 AE	%	ALTRO
Energia autoprodotta da co-generazione annua	$[(\text{Energia autoprodotta annualmente da processi di co-generazione/Consumo energetico annuo degli impianti di depurazione})]*100$	%	ALTRO
Recupero energia	$[(\text{N. impianti con recupero energetico da digestione anaerobica})/(\text{N. impianti con digestione anaerobica dei fanghi})]*100$	%	ALTRO
Impianti con recupero energetico	N. impianti con recupero energetico/N. impianti di potenzialità pari o superiore a 2000 AE	%	ALTRO

Spunti per la consultazione

- Q25.** *Si ritengono congrue le nuove classi individuate per il macro-indicatore M5 e gli standard evolutivi individuati per ogni classe? Motivare la risposta.*
- Q26.** *Si ravvisano criticità nella sola esclusione, dal conteggio dei quantitativi di fango avviati alle operazioni di smaltimento individuate dal d.lgs. 152/2006, del solo codice D10 “Incenerimento a terra”? Motivare la risposta.*
- Q27.** *Si condividono gli indicatori relativi al recupero di energia e materia indicati? Motivare la risposta.*

Macro-indicatore M6 – Qualità dell’acqua depurata

- 3.35 La direttiva 271/91/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, è stata sottoposta ad un processo di revisione che ha portato alla stesura di un nuovo testo da parte della Commissione Europea⁹. Successivamente, sia il Parlamento Europeo sia il Consiglio hanno proposto emendamenti al testo della Commissione, cui seguiranno i “triloghi” al fine di giungere ad un testo condiviso tra tutte le istituzioni. Nonostante ci si trovi tuttora in una fase di transizione, è già possibile notare come le numerose proposte di modifica introdotte produrranno un impatto anche sul macro-indicatore M6 - Qualità dell’acqua depurata.
- 3.36 Nell’attesa della redazione del testo definitivo recante la rifusione della citata direttiva, l’Autorità intende introdurre alcune modifiche alla determinazione del macro-indicatore M6, con lo scopo di uniformare maggiormente la metrica di valutazione delle gestioni. Più nello specifico, l’orientamento dell’Autorità è quello di prevedere che tutti i gestori siano valutati in relazione ai superamenti dei

⁹ Comunicazione COM(2022) 541 final del 27 ottobre 2022.

limiti previsti dal d.lgs. 152/2006 (Allegato 5 alla Parte III) per i parametri di tabella 1 e per i parametri di tabella 2.

3.37 La prima ipotesi prevede che:

- in modo analogo a quanto fatto fino ad ora, siano da valutare i superamenti puntuali dei limiti della tabella 2 per i soggetti che gestiscono impianti di trattamento di acque reflue urbane che recapitano in aree sensibili, ovvero in bacini scolanti in aree sensibili;
- per gli impianti che scaricano su suolo, quindi autorizzati ai sensi della tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte III del citato d.lgs. 152/2006, siano confermate le previsioni già indicate nella RQTI;
- per i soggetti diversi dai precedenti, invece, si prevede di richiedere, ai fini dell'applicazione delle premialità avanzate/di eccellenza (Stadi III, IV e V) del meccanismo incentivante, la valutazione del superamento puntuale dei limiti previsti per i composti azotati e fosforo totale indicati nella tabella 3 del medesimo allegato 5 alla Parte III del testo unico ambientale (colonna "Scarico in acque superficiali");
- siano, in ogni caso, confermate le previsioni che stabiliscono la necessità di considerare, comunque, i limiti più restrittivi tra quelli indicati nel d.lgs. 152/2006 e quelli derivanti da normative locali.

3.38 Dal momento che le gestioni attualmente non soggette a limiti normativi per i parametri azoto e fosforo potrebbero trovarsi nella condizione di dover svolgere analisi non previste in passato, si propone che, a partire dal 1° gennaio 2024 e ai soli fini della partecipazione al meccanismo incentivante, siano svolte su tali parametri un numero di analisi pari a quello indicato nel d.lgs. 152/2006 in relazione alla frequenza minima delle analisi di verifica poste in capo alle autorità competenti per il controllo dei limiti indicati nella tabella 3, come di seguito riportata:

Potenzialità impianto	Numero controlli
Da 2.000 a 9.999 AE	1 volta l'anno
Da 10.000 a 49.999 AE	3 volte l'anno
Oltre 49.999 AE	6 volte l'anno

3.39 La seconda ipotesi percorribile prevede, invece, l'individuazione di limiti standardizzati per ciascun parametro azoto e fosforo, alla luce dei quali valutare i superamenti puntuali da includere nel calcolo di M6, ai fini dell'applicazione delle

premialità avanzate/di eccellenza (Stadi III, IV e V). I limiti sottoposti a consultazione sono i seguenti:

- per il parametro azoto totale, un valore minore o uguale a 10 mg/L;
- per il parametro fosforo totale, un valore minore o uguale a 1 mg/L.

- 3.40 I sopra indicati limiti costituiscono i più sfidanti fra i limiti attualmente previsti dalla normativa e tengono conto del fatto che la revisione della direttiva 271/91/CEE prevede limiti ancora più stringenti per i parametri in parola, anche se con tempistiche di applicazione dilatate. In una tale configurazione potrebbero essere fatte salve eventuali deroghe, per il solo periodo irriguo, per i gestori che praticano il riutilizzo dei reflui depurati a fini agricoli, sulla base dei limiti imposti dalle autorità preposte.
- 3.41 In considerazione del fatto che la nuova proposta di direttiva sta proponendo un abbassamento della soglia minima di applicazione dei trattamenti secondari e dei collettamenti relativi, si sottopone a consultazione l'ipotesi di far partecipare al calcolo di M6 anche gli impianti con potenzialità compresa tra 1.000 e 2.000 AE, ovvero tra 2.000 e 10.000 AE se recapitanti in acque costiere.
- 3.42 Anche sulla base di alcune risposte al DCO 442/2023/R/IDR, si ritiene di sottoporre a consultazione la proposta di inserire una soglia minima al numero di campioni da svolgere, al di sotto della quale si applicherebbe una causa di esclusione dalle premialità per il macro-indicatore M6. Una possibile soglia potrebbe essere identificata nella tabella dell'Allegato 5, Parte Terza relativa al numero minimo di autocontrolli in funzione della potenzialità di ciascun impianto.

Spunti per la consultazione

- Q28.** *Quale delle due ipotesi di revisione del calcolo dei superamenti puntuali di azoto e fosforo, nell'ambito del macro-indicatore M6, si ritiene più adeguata al contesto nazionale? Motivare la risposta.*
- Q29.** *Si condivide l'ipotesi di introdurre una soglia minima di controlli al di sotto della quale opererebbe una causa di esclusione dalle premialità per il macro-indicatore M6? Motivare la risposta.*

4 Prerequisiti

- 4.1 Tra i prerequisiti introdotti con la RQTI, si ritiene necessario provvedere all'aggiornamento della "Conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti" di cui all'articolo 21 del citato testo integrato, alla luce delle recenti novità apportate al quadro normativo sulle acque destinate al consumo

umano dal d.lgs. 18/2023¹⁰, recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, con conseguente abrogazione del precedente riferimento in materia, ovvero il d.lgs. 31/2001 e s.m.i. È pertanto necessario adeguare i riferimenti della RQTI alla normativa attualmente vigente.

- 4.2 Si osserva, tuttavia, che, sebbene il richiamato d.lgs. 18/2023 sia già vigente, per alcune disposizioni è prevista un'applicazione graduale, anche al fine di permettere al sistema di disporre degli strumenti adeguati allo svolgimento delle attività previste. In particolare, all'art. 19, comma 1.b), è stabilito che *“entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [è istituito] il sistema informativo centralizzato denominato «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)»*”. Nel sistema AnTeA dovranno confluire, entro dodici mesi dalla data della sua messa in operatività, le informazioni sui programmi di controllo secondo quanto stabilito all'art. 12 sui controlli, ad opera delle regioni e province autonome. Fino a tale data¹¹, nella sostanza, i programmi di controllo non dovrebbero differire da quanto svolto fino ad ora dalle autorità sanitarie locali, da un lato, e dai gestori idrici dall'altro.
- 4.3 Oltre tale data, invece, il decreto prevede, tra l'altro, che il numero di campioni previsto dalla Tabella 1 dell'allegato II¹², sia suddiviso in parti uguali tra i controlli esterni e i controlli interni, conferendo priorità per i controlli interni alle fonti di approvvigionamento e per i controlli esterni al punto di utenza e che, nel caso il numero risultante dalla divisione non fosse intero, esso vada arrotondato all'intero superiore.
- 4.4 Si prevede pertanto, una possibile discontinuità tra il numero minimo annuale di controlli interni eseguiti dal gestore, ai sensi dell'art. 7 del previgente d.lgs. 31/2001, e il numero minimo di controlli interni come desumibili dalla nuova normativa, atteso che in precedenza la RQTI stabiliva che, nei casi in cui i punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni non fossero stati concordati con l'autorità sanitaria locale o nazionale, il numero minimo di controlli doveva risultare almeno pari a quello posto in carico all'autorità sanitaria locale e desumibile dalla Tab. 1 dell'Allegato II del d.lgs. 31/2001 e s.m.i.
- 4.5 Per ovviare a tale eventualità, l'orientamento potrebbe essere quello di stabilire che il numero complessivo dei campioni minimi, come desumibile dalla Tabella 1 dell'allegato II del d.lgs. 18/2023, sia ritenuto attribuibile, ai soli fini della verifica del Prerequisito, al gestore idrico, tenuto anche conto del fatto che i dati a disposizione dell'Autorità mostrano un ampio rispetto di tale valore minimo.

¹⁰ Decreto legislativo del 23 febbraio 2023, n. 18, recante “Attuazione della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

¹¹ Fissata al 21 marzo 2025.

¹² La tabella definisce la “Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità”.

- 4.6 Si prevede, dunque, che la verifica del Prerequisito ai sensi dell'insieme delle norme contenute nel nuovo decreto d.lgs. 18/2023 sarà applicabile a partire dai dati 2025, alla luce delle tempistiche delineate dal medesimo decreto.
- 4.7 Più in generale, a valle dell'applicazione del primo quadriennio della regolazione della qualità tecnica, sembrano maturi i tempi per riflettere sulle situazioni di persistenza della mancanza di taluni prerequisiti, in alcuni casi accompagnate da ingiustificati ritardi nella definizione/realizzazione dei piani volti al loro conseguimento. La presenza di tali situazioni, si ritiene possa esser motivo di considerazioni penalizzanti anche al di fuori della regolazione della qualità, quali l'ipotesi di esclusione dall'aggiornamento tariffario, in ragione dello stretto legame che esiste (e deve esistere) tra la tariffa e la qualità del servizio fornito.

Spunti per la consultazione

- Q30.** *Si ritiene condivisibile l'attribuzione al gestore idrico del totale del numero minimo di campioni per il controllo di conformità, al solo fine della valutazione del Prerequisito sulla "Conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti"? Motivare la risposta.*
- Q31.** *Si ritengono congrue le tempistiche delineate in relazione all'effettiva verifica del Prerequisito ai sensi del d.lgs. 18/2023? Motivare la risposta.*
- Q32.** *Si ritiene appropriato adottare un meccanismo di penalizzazione ulteriore ed esterno alla regolazione della qualità, per le situazioni di perdurante mancanza di prerequisiti? Motivare la risposta.*

5 Standard specifici

- 5.1 Con la RQTI sono stati introdotti tre indicatori ai quali sono stati associati *standard* specifici di qualità tecnica, comunque già previsti dalla normativa vigente relativa ai contenuti minimi delle Carte dei servizi¹³, confermando i livelli minimi contenuti nella richiamata normativa. Al contempo, la regolazione ha previsto il riconoscimento di un indennizzo automatico alle utenze, in caso di mancato raggiungimento di detti *standard*.
- 5.2 Con riferimento alle modalità di riconoscimento degli indennizzi automatici, l'Autorità ha stabilito una quantificazione a partire da un valore base dell'indennizzo da corrispondere pari a 30 euro per ciascuna unità immobiliare sottesa all'utenza, incrementabile fino al triplo in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione rispetto allo *standard*.
- 5.3 In merito all'indicatore "Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura" (S3), inteso come il tempo intercorrente tra il momento in cui viene avvisato ciascun utente ed il momento in

¹³ d.P.C.M. 29 aprile 1999.

cui si verifica l'interruzione della fornitura oggetto del preavviso, cui è associato uno *standard* specifico pari a 48 ore, è stato da alcuni richiesto di precisare le modalità di definizione di ritardo “doppio” e “triplo”, trattandosi di un indicatore che peggiora tanto più ci si avvicina allo zero, diversamente dagli indicatori S1 e S2.

- 5.4 La seguente TAV. 6 mostra una rappresentazione schematica degli indennizzi automatici da corrispondere alle utenze interessate da mancato rispetto degli *standard* specifici, in funzione del ritardo dal valore stabilito per lo *standard*.

TAV. 6 Rappresentazione dell'ammontare degli indennizzi automatici per utenza indiretta rispetto alla distanza dallo standard specifico per gli indicatori S1, S2 e S3

Indicatore	S1-Durata massima della singola sospensione programmata		S2-Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile		S3-Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	
	24 ore		48 ore		48 ore	
Ritardo	Intervallo	Indennizzo	Intervallo	Indennizzo	Intervallo	Indennizzo
Semplice	Se >24 e ≤48 ore	30 euro	Se >48 e ≤96 ore	30 euro	Se <48 e ≥24 ore	30 euro
Doppio	Se >48 e ≤72 ore	60 euro	Se >96 e ≤144 ore	60 euro	Se <24 e ≥16 ore	60 euro
Triplo	Se > 72 ore	90 euro	Se > 144 ore	90 euro	Se < 16 ore	90 euro

- 5.5 Al fine di prevenire ulteriori contenziosi, si ritiene inoltre utile ribadire che la sospensione del servizio idropotabile, di cui all'indicatore S2, include tutte le casistiche in cui si configuri la mancanza di tale servizio, incluse le problematiche di mancanza di potabilità.

Spunti per la consultazione

Q33. *Si ritiene esaustiva la trattazione relativa alle modalità di corresponsione degli indennizzi automatici nel caso di mancato rispetto degli standard specifici individuati nella RQTI? Motivare la risposta.*

6 Obblighi di monitoraggio, registrazione e comunicazione

- 6.1 Le modifiche illustrate nei precedenti capitoli andranno opportunamente recepite nei Registri che i gestori sono tenuti a compilare e conservare ai sensi del Titolo 8 della RQTI.
- 6.2 Più nello specifico, in relazione all'Articolo 34 della RQTI, recante “Registrazione dati sulla qualità dell'acqua”, occorrerà intervenire sostituendo i riferimenti al precedente decreto legislativo 31/2001 con il nuovo decreto legislativo 18/2023.

- 6.3 In merito all'Articolo 37 della RQTI, recante "Registrazione dati sulla qualità dell'acqua depurata", le modifiche interesseranno gli impianti per i quali si stanno introducendo specifici obblighi di verifica sui parametri azoto e fosforo.
- 6.4 In relazione al macro-indicatore *M0b* calcolato a livello distrettuale, si prevede di esplicitare le modalità di registrazione a valle del processo che porterà alla compiuta definizione del citato macro-indicatore.
- 6.5 Con riferimento al macro-indicatore *M0a* calcolato per il solo servizio idrico integrato, invece, occorre prevedere una opportuna rendicontazione per ciascuna fonte da cui il gestore si approvvigiona o che rientra comunque nelle proprie disponibilità, almeno delle informazioni relative ai volumi in concessione, ai volumi disponibili, ai volumi effettivamente prelevati e al numero di giorni di attività delle fonti.
- 6.6 Con riferimento agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni di qualità tecnica, anche alla luce delle risposte pervenute al DCO 442/2023/R/IDR, l'Autorità ritiene di confermare una rendicontazione annuale di tutte le grandezze nell'ambito della Raccolta dati "RQTI Monitoraggio". In aggiunta, si ritiene di confermare, in modo strutturale, una valutazione su base biennale degli obiettivi conseguiti, al fine di conservare la coerenza con i dati di pianificazione e tariffari comunicati nell'ambito degli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie.
- 6.7 Si prevede che le novità introdotte sui macro-indicatori già monitorati e registrati dall'avvio della RQTI possano generare una discontinuità nella determinazione dei medesimi, con riferimento alla sola annualità 2023 che costituisce, da un lato, l'ultimo biennio di applicazione dell'attuale RQTI e, dall'altro, l'anno base per il primo biennio di applicazione della RQTI rivista. Dal punto di vista operativo:
- per i macro-indicatori M1, M2, M3 e M5, per i quali non sono stabiliti nuovi criteri di determinazione, si prevede un ricalcolo automatico di classi e obiettivi relativi all'anno 2023, generando un'apposita sezione di Riepilogo_RQTI nell'ambito della Raccolta dati "RQTI_monitoraggio";
 - per i macro-indicatori M4 e M6, per i quali potrebbe essere necessario procedere ad una nuova determinazione in merito all'anno 2023, si prevede la possibilità di fornire i nuovi dati generando apposite sezioni QT-fognatura e QT-depurazione nell'ambito della Raccolta dati "RQTI_monitoraggio", ovvero, nel caso i dati non siano nelle disponibilità degli operatori, di formulare specifica istanza di temporanea esclusione dal meccanismo incentivante per assenza del Prerequisito sull'affidabilità dei dati di cui all'art. 23 della RQTI, ai sensi del comma 5.3 lettera b) della deliberazione 917/2017/R/IDR.

Spunti per la consultazione

Q34. Si condivide l'impostazione generale presentata in ordine agli obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione? Motivare la risposta.

7 Meccanismo incentivante

- 7.1 L'introduzione del nuovo macro-indicatore M0-Resilienza idrica comporta la necessità di aggiornamento di alcune sezioni previste al Titolo 7 della RQTI, recante "Meccanismi di incentivazione".
- 7.2 Innanzitutto, si rammenta che occorrerà prospettare una nuova attribuzione dei pesi per macro-indicatore (λ_m), definiti alla Tavola 10bis di cui all'Articolo 27 della RQTI, per i quali occorre prevedere un nuovo riproporzionamento dettato dall'inserimento di M0.
- 7.3 Occorrerà, poi, procedere ad una modifica della Tavola 11 della RQTI, che mostra i pesi per classe di appartenenza da applicare nelle valutazioni delle *performance*. Dal momento che la riforma qui presentata definisce un numero di classi uguale per ciascun macro-indicatore, la nuova attribuzione prevede la seguente distribuzione di pesi per classe:

TAV. 7 Pesi per classe di appartenenza (%)

		Classi				
		A	B	C	D	E
Macro-indicatori	M0		15%	20%	28%	37%
	M1		15%	20%	28%	37%
	M2		15%	20%	28%	37%
	M3		15%	20%	28%	37%
	M4		15%	20%	28%	37%
	M5		15%	20%	28%	37%
	M6		15%	20%	28%	37%

- 7.4 Alla luce delle risultanze dell'applicazione del meccanismo incentivante della RQTI per i bienni 2018-2019 e 2020-2021 già conclusi, emerge la necessità di svolgere ulteriori riflessioni in relazione alle quantificazioni dei premi fino ad ora assegnati. In particolare, è possibile rilevare come il meccanismo risulti fortemente sbilanciato sull'ammontare complessivo delle premialità rispetto all'ammontare complessivo della penalità. Questo effetto è stato volutamente introdotto nella RQTI per enfatizzare l'effetto incentivante (sistema "stick and carrot", più sbilanciato lato premi), tuttavia, l'applicazione della *Minority Game Theory*, per i macro-indicatori per i quali sono state rilevate percentuali elevate di gestori con cause di esclusione, ha portato talora a distribuire il premio tra un numero di

gestioni molto limitato e, laddove i gestori fossero anche di piccole o piccolissime dimensioni, all'attribuzione di premialità estremamente importanti, rapportate al *VRG*.

- 7.5 In considerazione del fatto che l'incremento al margine dell'incentivo fornito dalle premialità, al di sopra di una certa soglia, risulta pressoché nullo, l'Autorità è orientata a prevedere l'applicazione di un tetto massimo alle premialità complessive da attribuire a ciascuna gestione, in funzione del *VRG* delle medesime, in analogia con quanto già previsto per le penalità. L'ammontare massimo delle premialità da attribuire a ciascun gestore per ciascun anno a è quantificato come segue:

$$Premio_{QT,tot,i}^a = \min \left[(10\% * VRG_i^a); (Premio_{base,i}^a + Premio_{avanzato,i}^a) \right]$$

dove:

- $Premio_{base,i}^a$ e $Premio_{avanzato,i}^a$ sono la sommatoria per ogni macro-indicatore dei premi relativi, rispettivamente, agli Stadi base I e II e agli Stadi avanzati e di eccellenza III, IV e V, determinati ai sensi dei commi 28.2, 28.3 e 28.4 della RQTI.

Spunti per la consultazione

Q35. *Si condivide l'impostazione generale presentata in ordine alle nuove disposizioni sulle premialità? Motivare la risposta.*